

DISEGNO DI LEGGE

**<< Norme di prima attuazione per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo
ex legge n° 494/93 e D.lvo n° 112/98 >>**

Testo emendato

Bari, 21 aprile 1999

ddidemn

RELAZIONE

L'articolo 59 del D.P.R. 616/77 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo, lacuale e fluviale quando l'utilizzazione delle aree demaniali ha finalità turistiche e ricreative. Dopo tale data, tuttavia, non sono seguite altre disposizioni per rendere effettivo l'esercizio della delega da parte delle Regioni.

Solo con la legge 494 del 1993 è stata prevista la competenza diretta delle Regioni "al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59" del D.P.R. 616/77.

In considerazione, comunque, delle obiettive difficoltà per le Regioni di esercitare le funzioni delegate che richiedono specifiche competenze professionali non ricomprese negli attuali organici, con la legge 647/96 è stata prevista la possibilità di avvalersi - mediante convenzione - delle strutture e del personale delle Capitanerie di porto.

Tale rapporto convenzionale regola l'attività amministrativa delle Capitanerie autorizzandole a curare i rapporti esterni con l'utenza mediante l'attivazione dell'istruttoria di concessione, previo autorizzazione regionale all'avvio del procedimento, nonché a redigere e sottoscrivere titoli concessori provvisori da approvarsi in via definitiva da parte della Regione.

La stessa legge 494/93 affida, altresì, alle Regioni l'elaborazione di un piano delle aree costiere demaniali per finalità turistiche e ricreative, da predisporre sentita l'autorità marittima e, comunque, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6.

Con il Decreto Legislativo 112/1998 la competenza delle Regioni per la materia di cui trattasi viene estesa con il conferimento della gestione amministrativa di tutte le aree demaniali marittime e con l'esclusione limitata a quelle suscettibili di approvvigionamento di fonti di energia, rinviandone l'attuazione al trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato alle Regioni interessate.

Con successivo Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n° 96 viene fissato al 30 giugno 1999 il termine ultimo per il recepimento regionale della su esposta normativa statale, in mancanza del quale dal 1° luglio 1999 il medesimo decreto attribuisce ai Comuni le competenze amministrative non specificatamente assunte dalle Regioni.

Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione nel suddetto termine alle richiamate disposizioni statali, legittimando l'avvalimento delle Capitanerie di Porto e degli uffici da esse dipendenti, sulla base dell'apposita convenzione prevista dall'articolo 8 del decreto 21

ottobre 1996, n° 535 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n° 647. (Al riguardo appare utile precisare che per l'esercizio 1998 tale convenzione è stata già sottoscritta in esecuzione di apposito e preventivo accordo intervenuto in sede di Conferenza Stato Regioni che ha definito la convenzione - tipo finalizzata a dare concreta attuazione alle norme che prevedono l'esercizio delle funzioni delegate. - cfr. Delibera G.R. n° 9783/97).

In alternativa la proposta normativa prevede anche la possibilità di avvalersi di altre strutture operative individuate con procedure concorsuali ad evidenza pubblica. Quanto sopra fino alla definizione dell'assetto organico operativo del settore demaniale marittimo.

Con riferimento all'esercizio delle funzioni amministrative di specifica competenza regionale (autorizzazione all'istruttoria, approvazione delle concessioni, ecc.) è prevista la competenza della Giunta Regionale, o dell'Assessore al ramo se delegato, che si avvale di apposita struttura organizzativa istituita nel rispetto ed in ottemperanza della normativa della l.r. 7/97 e la legittimazione degli uffici regionali competenti al rilascio dei pareri tecnici di cui all'articolo 12, che il regolamento del Codice della Navigazione attribuisce agli uffici tecnici statali.

Inoltre viene regolata l'azione di autotutela regionale per l'uso improprio delle aree demaniali marittime, la definizione dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, che per l'esercizio 1998 non si ritiene applicabile stante la necessità di definire a livello ministeriale l'aspetto finanziario complessivo nei riguardi dell'esazione e dell'attribuzione dei canoni di concessione.

Si attribuisce, invece, al Consiglio Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 lett. g) dello Statuto, l'approvazione del <<Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo>> previsto dall'art. 6 della legge n° 494/1993. Per la predisposizione di detto Piano la Giunta Regionale predisporre gli atti necessari ed emana apposite direttive nel rispetto degli adempimenti previsti dal comma 3 dello stesso art. 6 (acquisizione dei pareri dei sindaci dei comuni interessati, delle associazioni regionali di categoria, ecc.).


La proposta normativa inoltre, nelle more dell'approvazione del citato "Piano", consente alla Giunta Regionale di emanare direttive che dovranno necessariamente limitare gli impegni concessori a titolo precario e provvisorio oltre che evitare, nell'ambito delle aree demaniali, realizzazioni strutturali di difficile rimozione al fine di non pregiudicarne eventuali diverse utilizzazioni rivenienti dal redigendo atto di pianificazione.

La norma finanziaria, infine, prevede la spesa regionale necessaria per l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente disegno di legge, limitatamente all'attività istruttoria non prevista nella convenzione a titolo gratuito attualmente in vigore, e per la redazione del <<Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo >> i cui oneri gravano completamente a carico

regionale, per l' evidente interesse territoriale della Regione nei riguardi degli obiettivi che s'intendono conseguire con la definizione dell'assetto territoriale della costa pugliese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

L'ASSESSORE
(Avv. Giuseppe SEMERARO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Giuseppe Semeraro' written in a cursive style.

DISEGNO DI LEGGE

**<< Norme di prima attuazione per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate in materia di demanio marittimo
ex legge n° 494/93 e D.lvo n° 112/98 >>**

Testo emendato

Bari, 21 aprile 1999

Art.1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 connesse alla gestione del demanio marittimo, nella fase di prima attuazione della relativa attività funzionale, *nonchè l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni in materia di demanio marittimo dall'art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, le quali vengono mantenute in capo alla Regione Puglia.*

Art. 2

(Modalità per l'esercizio delle funzioni delegate)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono espletate *dalla Regione* in conformità delle disposizioni del Codice di navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, della Legge 4 dicembre 1993 n° 494, *del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112* e delle altre disposizioni nazionali legislative e regolamenti vigenti in materia.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, fino alla definizione dell'assetto organico operativo del settore, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti sulla base di apposita convenzione da stipularsi secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n° 647. Per le medesime funzioni e *per quelle conferite di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112* la Regione può, in alternativa, avvalersi del supporto di altre strutture operative, individuate con procedure concorsuali ad evidenza pubblica, sulla base di una convenzione con modalità definite dalla Giunta Regionale.

3. Le funzioni amministrative di competenza regionale sono esercitate dalla Giunta Regionale o dall'Assessore competente in materia di demanio marittimo se delegato, mediante apposita struttura organizzativa da istituire nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n°7. Nell'ambito della attività istruttoria dell'azione amministrativa delegata *e/o conferita* alla Regione, i pareri di cui all'art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione in vigore sono rilasciati dagli uffici regionali competenti.

4. L'attività di vigilanza e le istruttorie per i provvedimenti di regolarizzazione dell'uso improprio delle aree demaniali marittime, fino alla completa operatività della struttura organizzativa prevista in materia, possono essere svolte dai soggetti convenzionati per l'esercizio delle funzioni in materia delegate di cui al comma 2, sulla base di regolamenti approvati dalla Giunta regionale.

5. L'ammontare dell'imposta regionale sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura *del dieci per cento* del canone..
6. Per l'esercizio finanziario 1998 non si applica l'imposta regionale di cui al comma 5.

Art. 3

(Piano di utilizzazione del demanio marittimo)

1. Su proposta della Giunta Regionale, il Consiglio approva il < Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi> previsto dall'articolo 6 della legge n° 494/1993. La Giunta Regionale predispone gli atti necessari ed emana apposite direttive per la redazione del Piano nel rispetto degli adempimenti previsti dal comma 3 dello stesso art.6.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui al comma 1, la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, emana le direttive intese ad individuare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per l'esercizio 1999 in lire 100.000.000, si fa fronte quanto a £ 50.000.000 con lo stanziamento iscritto nel capitolo n°003690 e, quanto a £ 50.000.000, con lo stanziamento iscritto nel capitolo n° 003692 del medesimo Bilancio regionale per l'esercizio 1999.
2. Per gli esercizi successivi al 1999 si provvede con appositi stanziamenti nei pertinenti capitoli.

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente:

D.D.L. DMA/DDL/98/0002: "Norme di prima attuazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo (ex L. n° 494/93 e D.lvo n°112/98) Testo emendato

REFERTO TECNICO

(art. 29 L.R. 1777 modif. dalla L.R. 900)

Spesa prevista e fonti di finanziamento: 1999: disponibilità capitoli di competenza ed entrate derivanti da imposta 10% su canoni di concessione demaniale marittima.

ESERCIZI 2000 E SUCCESSIVI - Fonti finanziamento: risorse regionali ed entrate imposte canoni di concessione di competenza.

Capitolo/i di Entrata: N° 1012025


Capitolo/i di Spesa: N° 03690 e N° 03692
prevista

Spesa autorizzata al presente bilancio: 2000: CAP. 03690 £. 200.000.000; CAP. 03692 £. 400.000.000

Spesa riferita ai bilanci futuri: ESERCIZIO 2001 £. 400.000.000
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note:

Dirigente Settore ~~UFFICIO~~



Parere del Settore Ragioneria:



Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato CON LA OSSERVAZIONE DI EVI APPROSS.



Parere negativo per:

PER GLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI AL 1999 GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA SARANNO DETERMINATI IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO.

Dirigente Settore/Ufficio

